

Parametri valutativi della colpa medica per omissione

La recente sentenza n. 7742/2008 resa lo scorso 20 febbraio dalla Corte di Cassazione, Sezione IV Penale riveste una significativa valenza, vuoi per il fatto concreto cui si è riferita, vuoi per i criteri di indagine che ha imposto nell'accertamento della responsabilità del medico per comportamenti omissivi.

Nel dettaglio, la vicenda in esame ha visto coinvolti due medici, l'uno esercente il servizio di guardia medica e l'altro in servizio presso il Pronto Soccorso.

L'addebito mosso al primo sanitario, recatosi la mattina presso l'abitazione della paziente, riguardava l'omissione di un'adeguata anamnesi, la conseguente sottovalutazione dei sintomi nonché l'inidoneità delle raccomandazioni di recarsi al P.S. se ed in quanto i sintomi fossero proseguiti.

Al collega in P.S., ove la paziente era giunta nel pomeriggio stante la persistenza dei sintomi, veniva analogamente contestata la sottovalutazione dei sintomi medesimi nonché la mancata predisposizione di quelle indagini strumentali che, offrendo un chiaro quadro clinico della paziente, avrebbero potuto evitarne il decesso. Decesso avvenuto l'indomani.

I medici, assolti in primo grado ma condannati in appello, interponevano ricorso per cassazione. La Suprema Corte, investita della questione, non ha mancato di stigmatizzare il tratto superfi-

ciale ed evasivo della motivazione della sentenza di condanna, ritenendo la stessa non soddisfacente sotto il profilo logico per poter affermare la responsabilità degli imputati al di là di ogni ragionevole dubbio.

Partendo da tale assunto, i Giudici di legittimità hanno svolto puntuali considerazioni in tema di accertamento dell'eventuale responsabilità del medico per la morte o le lesioni subite dal paziente, sottolineando la natura del tutto peculiare dell'ipotesi di responsabilità omissiva la quale, come è noto, si configura laddove al sanitario venga addebitata non già l'errata esecuzione di un intervento, bensì l'inerzia ingiustificata, l'attendismo colpevole, la mancata adozione delle cure doverose nonché l'omessa od erronea diagnosi.

Ovviamente, la ricostruzione di siffatta tipologia di responsabilità è demandata ad un giudizio prognostico, potenzialmente connotato da profili di incertezza od opinabilità, sugli esiti dell'intervento doveroso e cor-

retto che si sarebbe potuto e dovuto pretendere dal sanitario.

La Corte, sul punto, ha inteso inserirsi nel solco tracciato dalla nota sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 30328 del 10/07/2002, che così ha statuito: *"Non è consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma, o meno, dell'ipotesi accusatoria sull'esistenza del nesso causale, poichè il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell'evidenza disponibile, così che, all'esito del ragionamento probatorio*



che abbia altresì escluso l'interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva del medico è stata condizione necessaria dell'evento lesivo con "alto o elevato grado di credibilità razionale" o "probabilità logica".

Seguendo questa impostazione, il Supremo Collegio ha delineato un vero e proprio "vademecum", dichiaratamente volto ad evitare che un medico venga condannato in base ad affermazioni apodittiche e, quindi, svincolate dalle emergenze del caso concreto.

In buona sostanza, è onere del Giudice cogliere dalla specifica vicenda sottoposta al suo esame tutte quelle peculiarità che potrebbero elidere la valenza delle leggi scientifiche di copertura e, segnatamente, di quelle statistiche le quali, come rammenta la Corte, costituiscono un mero punto di partenza dell'indagine giudiziaria.

Ed invero, la ricostruzione del nesso eziologico tra la condotta omissiva del sanitario e l'evento lesivo impone di verificare se tali leggi scientifiche risultino o meno compatibili con l'età, il sesso, le condizioni generali del paziente, la presenza o l'assenza di altri fenomeni morbosi interagenti, la sensibilità individuale ad un determinato trattamento farmacologico e, più in generale, con tutte le altre condizioni del paziente che appaiono idonee ad influenzare il giudizio di probabilità logica.

Sempre a detta del Supremo Collegio, il Giudice dovrà, altresì, verificare l'eventuale sussistenza sia di fattori alternativi, sia di cause eccezionali sopravvenute causalmente incidenti sull'evento lesivo e tali da escludere quell'alto od elevato grado di credibilità razionale ovvero quella probabilità logica pretesa dalla richiamata sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite al fine di addivenire

ad un giudizio di responsabilità nei confronti del medico.

Seguendo questa impostazione metodologica e mutuando da altre recenti pronunce, il Supremo Collegio ha sottolineato che l'insufficienza, la contraddittorietà e/o l'incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale e, pertanto, il ragionevole dubbio sulla reale efficacia condizionante della condotta omissiva del medico rispetto ad altri fattori interagenti od eccezionalmente sopravvenuti nella produzione dell'evento lesivo devono condurre ad una sentenza assolutoria.

Sulla base delle surriferite considerazioni, la Corte di Cassazione ha posto l'accento sulle carenze motivazionali del provvedimento reso dai Giudici dell'appello, stante l'insufficiente disamina del "ruolo che ciascuno dei due medici può avere avuto rispetto alla condotta in concreto tenuta dall'altro" e la mancanza di una "preventiva ricostruzione degli addebiti ai medesimi riconducibili".

Analogamente, la sentenza impugnata è stata censurata per aver attribuito ad entrambi i sanitari la mancata effettuazione dell'anamnesi sulla paziente senza specificare quali sintomi ella avesse manifestato nel momento in cui il singolo sanitario l'ha avuta in cura.

Infine, la Suprema Corte ha qualificato come particolarmente gravi le rappresentate carenze nell'apparato argomentativo della decisione, giacché "in caso di riforma di giudizio assolutorio, grava sul giudice d'appello uno specifico dovere di motivazione rafforzata, nel senso che questi ha l'obbligo di confutare gli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado al fine di giustificarne la riforma, tanto più in mancanza di nuove acquisizioni istruttorie".

Avv. Alessandro Lanata